

CIRCOLARE 1 AMB/2007

in materia di modifiche impiantistiche ex D.Lgs. 152/06, art. 269

Com'è noto, con il **D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152** recante "**Norme in materia ambientale**" si sono introdotte significative modificazioni procedurali in materia di autorizzazione alle emissioni in atmosfera.

In particolare, **l'art. 269 - comma 8** - disciplina le procedure relative alle **modifiche impiantistiche**. Conseguentemente risulta ora necessario adeguare la gestione di tali problematiche al mutato quadro normativo di riferimento.

Con la presente circolare vengono pertanto definite le linee guida concernenti le modifiche di cui trattasi, in ciò sostituendo le indicazioni contenute nella precedente circolare 1 AMB/93.

MODIFICA: SOSTANZIALE O NO?

Ai sensi del D.Lgs. 152/06 è **modifica sostanziale** quella che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni o un'alterazione delle condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse.

Tutte le altre **modifiche** si definiscono **non sostanziali**.

La caratteristica della sostanzialità o meno della modifica che il gestore intende introdurre è rilevante ai fini dell'individuazione della procedura che il medesimo deve porre in essere: se intende apportare una modifica sostanziale dovrà presentare una domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera all'autorità competente, diversamente dovrà presentare una comunicazione scritta.

Al fine di supportare i gestori nell'individuazione nei singoli casi della tipologia di modifica e conseguentemente nella scelta della procedura idonea, la Direzione Generale Qualità dell'Ambiente della Regione Lombardia, le Province lombarde, ARPA e Confindustria hanno predisposto una **tabella (allegato 1)** ove è riportata una casistica degli interventi che sono da considerarsi modifiche non sostanziali.

Si evidenzia che gli interventi indicati nella tabella devono essere considerati modifiche sostanziali qualora non sussistano le condizioni previste nella medesima.

PROCEDURE

La **Provincia**, ai sensi della L.r. 24/2006, art. 8 comma 2, è l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera dal 1 gennaio 2007.

La domanda di autorizzazione alla modifica sostanziale e la comunicazione di modifica non sostanziale devono essere presentate alla Provincia competente per territorio anche in presenza di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera rilasciate dalla Regione prima della suddetta data.

- **Modifiche sostanziali**: il gestore deve presentare preventivamente una **domanda di autorizzazione** alle emissioni in atmosfera ai sensi del D.Lgs. 152/06 art. 269 comma 8, domanda che deve essere accompagnata dalla documentazione progettuale e da una relazione tecnica come previsto dal comma 2 del medesimo articolo. La domanda e la relativa documentazione devono essere trasmesse alla Provincia, al Comune e al Dipartimento di ARPA competenti per territorio.
- **Modifiche non sostanziali**: il gestore deve far pervenire alla Provincia, al Comune e al Dipartimento di ARPA competenti per territorio, almeno 60 giorni prima di dare inizio alla realizzazione delle medesime, una **comunicazione (allegato 2)** completa di tutta la documentazione necessaria - tra cui una **relazione tecnica** comprovante il carattere non sostanziale della modifica (**allegato 3**).

L'autorità competente, entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione predetta, richiederà al gestore la presentazione di domanda di autorizzazione qualora abbia verificato che la modifica si palesi sostanziale.

Nel caso in cui il **Comune** evidenzi particolari situazioni igienico-sanitarie, ambientali o urbanistiche interessanti l'area di ubicazione e/o quella circostante, la modifica non sostanziale proposta, pur rientrando nelle fattispecie descritte nella tabella riportata all'allegato 1, potrà essere considerata dall'autorità competente quale modifica sostanziale. L'autorità competente potrà pertanto richiedere la presentazione della domanda e della relativa documentazione.

Si evidenzia che si ha **trasferimento** ai sensi del D.Lgs. 152/06 art. 269 comma 2, e che pertanto il gestore deve presentare la relativa domanda all'autorità competente, qualora si intenda procedere al trasferimento di uno stabilimento/impianto al di fuori della casistica prevista nella tabella (**allegato 1**) al punto n.6.

Le **analisi pre e post intervento** dovranno essere presentate all'autorità competente nei casi previsti dalla tabella riportata all'allegato 1.

Nelle ipotesi in cui sia prescritto l'obbligo di provvedere alla presentazione all'autorità competente dei referti analitici post intervento, **qualora si verifichi uno dei seguenti casi la modifica dovrà considerarsi sostanziale** e il gestore dovrà conseguentemente provvedere al più presto alla presentazione di **domanda di autorizzazione** e al pagamento degli oneri istruttori all'autorità competente:

- inottemperanza nella presentazione nei tempi fissati nella comunicazione
- non completezza dei referti presentati
- insufficienza dei medesimi a fornire le indicazioni richieste
- non raggiungimento delle prestazioni richieste risultante dalla documentazione presentata

In caso di mancato raggiungimento delle prestazioni richieste il gestore dovrà inoltre provvedere alla sospensione immediata dell'attività dell'impianto oggetto di modifica.

Allegati:

Allegato 1 – Tabella per l'individuazione delle modifiche non sostanziali

Allegato 2 – Comunicazione di modifica non sostanziale

Allegato 3 – Relazione tecnica per modifica non sostanziale